



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

**CORPO DI POLIZIA LOCALE
Servizio di Protezione Civile**

Piazza Silvio Orlandi, 17

70010 TURI (BA)

Tel.: 080/8915014

PEC: poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Prot. 14867

Turi, 26 giugno 2024

**Alla Prefettura - U.T.G.
Area Protezione Civile - Difesa Civile e Soccorso Pubblico
Bari**

Pec: protcivile.prefba@pec.interno.it

**Alla Regione Puglia - Servizio di Protezione Civile
Via delle Magnolie, 6/8
Z.I. - Modugno (BA)**

Pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

**Al Gruppo Carabinieri Forestale Bari
Lungomare Nazario Sauro, 45
Bari**

Pec: fb443420@pec.carabinieri.it

**Alle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
Via G. Amendola, 106/D
Bari**

Pec: segreteria@pec.fseonline.it

**All'Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Cognetti, 36
Bari**

Pec: ut.bari@pec.aqp.it

**Alla Città Metropolitana di Bari
Lungomare Nazario Sauro, 39
Bari**

Pec: segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

All'ANAS S.p.A. - Compartimento di Bari
Viale Einaudi, 15
Bari
Pec: anas.puglia@postacert.stradeanas.it

All'ARIF Puglia
Viale Luigi Corigliano, 1
Bari
Pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

Al Comando Stazione Carabinieri
Turi (BA)
Pec: tba27970@pec.carabinieri.it

Al Capo Settore Tecnico
Urbanistica ed Assetto del Territorio
Pec: urbanistica.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Al Capo Settore Tecnico - LL.PP.
Pec: lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile "AESCULAPIUS"
E mail: protezionecivile@comune.turi.ba.it

3plab s.r.l.
Email: info@3plab.it

Oggetto: Decreto del Presidente Regione Puglia 07 giugno 2024, n. 260 - Trasmissione Ordinanza Sindacale.

In riferimento al D.P.G.R. n. 260/2024 (BURP n. 5 del 07/06/2024), in allegato si trasmette copia dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 24 /06/2024, recante ad oggetto: "Prevenzione incendi e lotta agli incendi boschivi - Periodo di massima allerta dal 15/6/2024 al 30/9/2024".

Il Capo Settore VI
Dott.ssa Milena Cisternino





COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Ordinanza N. Reg. 8 Atti Sindaco del 24/6/24 prot. n. _____ del /06/2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - PERIODO DI MASSIMA ALLERTA DAL 15/06/2024 AL 30/09/2024 .

IL SINDACO

CONSIDERATO che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri:

- l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
- le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

RICHIAMATO il DPGR del 7 giugno 2024, n. 260, che conferma per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretando che ***"nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative"***;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 - "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 - "Codice della Protezione Civile";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 06 del 27/03/2023** di approvazione del nuovo piano di "Piano di Emergenza Comunale";

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 - "Legge - quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 - "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019 - "Sistema Regionale di Protezione Civile";

VISTA la Legge n. 155 del 08/11/2021 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTI l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11/01/2001;

VISTA la legge n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 - "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007";

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

VISTE le direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i., nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTO il DPGR del 7 giugno 2024, n. 260 (BURP n° 5 suppl. del 07/06/2024), che conferma per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretando che ***"nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative"***;

VISTO il Regolamento CE N. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2023 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge 353/2000) e/o immediatamente ed esse adiacenti, **dal 15 giugno 2024 al 30 settembre 2024** è tassativamente vietato:
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.
3. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale o al Comando Stazione Carabinieri riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA

- I proprietari, affittuari, conduttori e /o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.
- Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana di Bari, i Consorzi di Bonifica, entro il 14 giugno, e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
- Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato ai sensi dell'art.1 del D.P.G.R. Puglia n. **260 del 07.06.2024** pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 38/2016;
- I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 14 giugno 2024, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52,

55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1) della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6 – 7 – 8 della Legge 21/11/2000, n. 353, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo **di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 (P.M.R.: € 2.065,82)**;
- alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste al punto 2) della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016;
- ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.
- Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.

DISPONE

- a) Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
- b) Che la presente Ordinanza sia inviata al **Prefetto di Bari, pec: protcivile.prefba@pec.interno.it** e alla **Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile, pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it**.
- c) Che la presente Ordinanza sia notificata nei modi e nelle forme di legge a:
 - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri – Bari – pec: **fba43420@pec.carabinieri.it**;
 - Comando Stazione Carabinieri di Turi – pec: **tba27970@pec.carabinieri.it**;
 - Comando Polizia Locale – Sede – pec: **poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it**;
 - Ufficio Tecnico Comunale – Urbanistica ed Assetto del Territorio
pec:urbanistica.comuneturi@pec.rupar.puglia.it;
 - Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP. –
pec:lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it;
 - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile "Aesculapius" – email:
protezionecivile@comune.turi.ba.it;
 - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. – Bari – pec:
segreteriade@pec.fseonline.it;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A. – Bari – pec: **ut.bari@pec.aqp.it**;
 - Città Metropolitana di Bari –
pec:segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
 - ANAS S.p.A. – Compartimento di Bari – pec: **anas.puglia@postacert.stradeanas.it**;
 - ARIF Puglia – Bari – pec: **protocollo@pec.arifpuglia.it**.
- d) La pubblicazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria, del presente decreto all'Albo Pretorio Informatico per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
- e) La pubblicazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria, in modo permanente, del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Provvedimenti" > *Organi di indirizzo politico – amministrativo* > "Ordinanze del Sindaco".

COMUNICA

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. ed entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Responsabile del Procedimento: Capo Settore Polizia Locale/SUAP – Dott.ssa Milena Cisternino. Comando di Polizia Locale – Via Tenente Vitantonio Notarnicola, 37 - TURI – Tel.: 080/8915014 – PEC: poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Dalla Residenza Municipale, lì 24 GIU. 2024

**Il Sindaco – Autorità Territoriale di Protezione Civile
f.to Dott. Giuseppe De Tomaso**

